

REGOLAMENTO (CE) N. 1677/1999 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) il regime del potenziale produttivo di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾, implica la concessione di nuovi diritti d'impianto all'interno di un determinato limite; detto regime entra in vigore il 1° agosto 2000; le necessità relative a diritti supplementari in talune regioni viticole giustificano una concessione anticipata di tali diritti; è dunque opportuno consentire il nuovo impianto di viti a decorrere dal 1° gennaio 2000; questa possibilità può essere prevista unicamente a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- (2) per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio dei vini in tale Stato membro;
- (3) è opportuno, mediante deroga temporanea, fissare ad un livello inferiore il tenore di acidità totale dei vini da tavola in talune zone viticole;
- (4) in attesa dell'applicazione della riforma del settore e per evitare ogni vuoto giuridico, occorre prorogare di una campagna alcune disposizioni dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽⁵⁾;
- (5) a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1998/99; per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarre la loro attuazione per una campagna viticola;
- (6) a norma dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna viticola 1998/1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché eventuali proposte al riguardo; data l'impor-

tanza che riveste nel settore del vino il problema del tenore di anidride solforosa, è necessario elaborare proposte tenendo conto, in particolare, dei lavori dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), occorre pertanto rinviare la scadenza di una campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Tuttavia, impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al termine della campagna 1999/2000 utilizzando fino al 20 % dei diritti di impianto nuovamente creati attribuito loro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali diritti possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capitolo I del detto regolamento. I diritti così autorizzati saranno dedotti dai diritti disponibili per gli Stati membri interessati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento.»

2) All'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, o termini «tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999» sono sostituiti dai termini «tra il 1° settembre 1999 e il 31 agosto 2000».

3) All'articolo 39,

— paragrafo 10, primo e secondo comma, gli anni «1998/1999» sono sostituiti dagli anni «1999/2000»,

— paragrafo 11, gli anni «1998/1999» sono sostituiti dagli anni «1999/2000».

4) All'articolo 46, paragrafo 4, gli anni «1998/1999» sono sostituiti dagli anni «1999/2000».

5) All'articolo 65, paragrafo 5, la data del 1° aprile 1999 è sostituita da quella del 1° aprile 2000 e la data del 1° settembre 1999 è sostituita da quella del 1° settembre 2000.

6) Nell'allegato I, punto 13, il terzo comma è costituito del testo seguente:

«Per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, i vini da tavola prodotti in Grecia, Francia, Italia, Portogallo e nelle regioni spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturie, delle Baleari, dei Cantabrici, della Galizia, nonché dalle province di Guipúzcoa e di Vizcaya possono avere un tenore in acidità totale non inferiore a 3,5 grammi per litro, espressi in acido tartarico.»

⁽¹⁾ GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 219 del 30.7.1999.

⁽³⁾ GU C 219 del 16.6.1999.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8).